VI,n/SK Allegato A al n. 21703 di Repertorio

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituito il LES-ITALIA con natura di libera associazione, senza fini di lucro e con lo scopo di promuovere studi a livello nazionale ed internazionale in materia di utilizzazione e circolazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale e conoscenze tecniche in genere, particolarmente attraverso contratti di licenza, operando in collegamento con la Licensing Executives Society International (LES - International).

Articolo 2

L'associazione ha sede in TORINO ed ha durata illimitata.

Articolo 3

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche residenti in Italia e che svolgono un'attività comportante responsabilità connesse con gli scopi dell'associazione, come definiti dall'art.1. Gli aspiranti soci debbono essere presentati da due membri dell'associazione. L'ammissione è subordinata alla decisione favorevole del Comitato Esecutivo.

Articolo 4

I soci pagano una quota annua da corrispondere an-

ticipatamente.

L'importo della quota viene determinato dall'assemblea annuale ordinaria. L'assemblea potrà fissare una quota di ammissione per i nuovi soci.

Articolo 5

a) L'associazione è diretta ed amministrata da un comitato esecutivo, il quale mantiene i contatti con la Licensing Executives Society International e con le altre associazioni collegate esistenti in altri paesi e convoca le assemblee.

b) Il Comitato esecutivo è composto da un presidente, due vice presidenti, un segretario, un tesoriere e da tre a otto altri componenti. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere assolte anche da una sola persona. Il comitato esecutivo attribuisce le cariche sociali nel suo seno.

c) Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione, anche di fronte ai terzi e presiede le assemblee ed il comitato esecutivo. Spetta al presidente la convocazione del comitato esecutivo.

d) Il segretario mantiene gli opportuni contatti con la Licensing Executives Society International e con le associazioni collegate negli altri paesi e redige ogni anno una relazione sull'attività del gruppo.

e) Il tesoriere amministra i fondi, gestisce i conti bancari, compila i bilanci e provvede a versare le quote dovute alla Licensing Executives Society International.

f) Il comitato esecutivo delibera a maggioranza dei voti con l'intervento di almeno cinque componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Articolo 6

Saranno eletti membri del comitato esecutivo i soci che riporteranno il maggior numero di voti. Salvo che avvengano per acclamazione, le nomine alle cariche sociali si effettueranno a schede segrete a maggioranza semplice ed avranno luogo ogni due anni in occasione dell'assemblea ordinaria dell'associazione. L'assemblea elegge inoltre con le stesse modalità e la stessa procedura tre revisori dei conti, che riferiscono alla assemblea sull'amministrazione dell'associazione.

Articolo 7

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 8

a) L'assemblea ordinaria si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per approvare il bilancio e la relazione dei revisori dei conti e discutere le

questioni iscritte all'ordine del giorno.

b) L'assemblea può essere convocata in sede straordinaria dal comitato esecutivo o dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta allo stesso presidente da almeno dieci soci con menzione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

c) Il luogo in cui si svolgono le assemblee è fissato dal comitato esecutivo.

d) Le convocazioni sono effettuate con lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il termine è ridotto a otto giorni per le convocazioni urgenti. La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

a) Alle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta.

b) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

c) L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei

soci presenti o rappresentati. Per le modifiche statutarie è tuttavia necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Articolo 10

L'associazione stabilisce le norme deontologiche che devono improntare l'attività dei soci. Per la loro modifica si applicano le regole concernenti le modifiche statutarie. Ogni domanda di ammissione dovrà comprendere l'impegno a rispettare le norme deontologiche.

Articolo 11

L'assemblea decide a maggioranza dei due terzi dei soci presenti e rappresentati sulle questioni relative alla espulsione dei soci, dopo opportuna istruttoria condotta dal comitato esecutivo.
Il socio che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli a mezzo lettera raccomandata a distanza di un mese l'uno dall'altro, si intende dimissionario.
Negli altri casi le dimissioni debbono essere comunicate alla segreteria a mezzo di lettera raccomandata ed hanno effetto dalla data della lettera stessa.

Articolo 12

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci dell'associa-

zione stessa, espresso in seno all'assemblea.

Articolo 13

Per la prima volta le cariche sociali vengono nominate in sede di atto costitutivo.

firmati:

Guido Jacobacci

Luigi Saglietti

Paolo Sani

Sergio Speranza

Carlo Casuccio

dott. proc. Ettore Morone notaio

Registrato a Torino il 28 novembre 1979

al n. 53152 vol. 143 con L. 40.000=.

Copia conforme all'originale firmata ai sensi di legge, contenuta in tre fogli, in bollo rilasciata da me dott. proc. Ettore Morone Notaio alla residenza di Torino.

Torino, li 4 dicembre 1979

MORONE ETTORE DI REMO NOTAIO IN TORINO
REPUBBLICA ITALIANA